

L	GIORNO MESE ANNO			ESTREMI DI RICONOSCIMENTO:
				TIPO DOCUMENTO:
FRMA				N°
				RILASCIATO DA:
			IL	/

c/c bancario sul quale accreditare il contributo

Nome e cognome o denominazione sociale

--	--	--	--	--	--

BANCA

--	--	--	--	--	--

IBAN:

Paese	CIN EU	CIN IT	ABI	CAB	N. C/C
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Il cod. IBAN per l'Italia è composto da 27 caratteri: primi quattro caratteri sono un codice alfabético di 2 caratteri (IT) e una cifra di controllo numerica a 2 caratteri e i restanti le coordinate bancarie nazionali BBAN (1 carattere alfanumerico corrispondente al CIN; 5 caratteri codice ABI; 5 caratteri codice CAB; 12 caratteri corrispondenti al n. di c/c).

(2010.45.3093)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 novembre 2010.

Integrazione del decreto 12 giugno 2009, concernente parametri di valutazione per le case di cura accreditate, criteri per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e determinazione degli aggregati provinciali 2009.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39/88;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;

Visto il decreto n. 3473 del 24 dicembre 2008 "Indirizzi e criteri per l'applicazione del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311, stipulato dalla Giunta siciliana in data 31 luglio 2007 ed approvato dalla Giunta regionale l'1 agosto 2007", con il quale sono stati forniti tra l'altro gli indirizzi e i criteri con riferimento alla tabella di rimodulazione di n. 588 posti letto per acuti in altrettanti posti letto di riabilitazione/lungodegenza;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 Erogazione di attività da parte di strutture private;

Visto il decreto 12 giugno 2009, n. 1129, con il quale sono stati fissati i tetti di spesa per il 2009 e sono stati riconvertiti i posti letto per acuti in posti letto per lungodegenti e riabilitazione, già oggetto di concertazione tra l'Assessorato della salute e l'AIOP regionale;

Viste, in particolare, le "Indicazioni per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero presso le case di cura della Regione" allegate al predetto decreto 12 giugno 2009, n. 1129, dove si dispone che il responsabile della riabilitazione sia il medico specialista in medicina fisica e riabilitativa;

Visto il documento del Ministero della salute nel "Piano di indirizzo per la riabilitazione" che identifica nel fisiatra il responsabile del processo decisionale e del progetto riabilitativo individuale (PRI) del paziente;

Vista la nota dell'AIOP regionale, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla specializzazione che deve possedere il medico responsabile della riabilitazione in case di cura neuropsichiatriche;

Ritenuto di dover precisare al riguardo che, qualora l'intervento riabilitativo sia finalizzato al proseguimento delle cure in fase post acuta di pazienti che presentano

una malattia o disturbi che coinvolgono il sistema nervoso centrale e/o il sistema nervoso periferico e che necessitano quindi di una rieducazione intensiva motoria e cognitiva, il medico responsabile deve essere lo specialista in medicina fisica e riabilitativa;

Ritenuto, altresì, che qualora la casa di cura svolga attività di riabilitazione psichiatrica il responsabile dell'U.F. di riabilitazione possa essere identificato nel medico specialista in neurologia o in psichiatria;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare con le superiori precisazioni quanto sull'argomento già definito nelle "Indicazioni per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero presso le case di cura della Regione" allegate al decreto 12 giugno 2009, n. 1129;

Decreta:

Art. 1

Le indicazioni per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime di ricovero presso le case di cura della Regione, allegate al decreto 12 giugno 2009, n. 1129, nella parte in cui si dispone che "nel caso di riabilitazione d'organo ... la responsabilità dell'unità operativa rimane a carico del fisiatra" vengono integrate come segue:

"Nel caso di strutture che svolgono attività di riabilitazione neuropsichiatrica, qualora l'intervento riabilitativo sia finalizzato al proseguimento delle cure in fase post acuta di pazienti che presentano una malattia o disturbi che coinvolgono il sistema nervoso centrale e/o il sistema nervoso periferico e che necessitano quindi di una rieducazione intensiva motoria e cognitiva, il medico responsabile dell'unità operativa deve essere lo specialista in medicina fisica e riabilitativa.

Qualora, invece, la casa di cura svolga attività di riabilitazione psichiatrica il responsabile dell'U.F. di riabilitazione può essere identificato nel medico specialista in neurologia o in psichiatria".

Art. 2

Rimane invariato quant'altro disposto con il decreto 12 giugno 2009, n. 1129.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 novembre 2010.

RUSSO

(2010.45.3058)102

DECRETO 8 novembre 2010.

Recepimento dell'accordo stipulato tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione dei dispositivi medici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto l'art. 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 409, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 409, lett. a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il

Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante "Modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto del Ministero della salute del 20 febbraio 2007";

Visto il decreto n. 1419 del 17 luglio 2009, con il quale questa Regione ha recepito in materia l'accordo del 15 febbraio 2007, rep. atti 35/CRS, concernente "l'approvazione della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)";

Visto il decreto n. 1418 del 17 luglio 2009, con il quale questa Regione ha recepito in materia l'accordo del 15 febbraio 2007, rep. atti 34/CRS, concernente "Modalità di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute necessarie all'istituzione e alla gestione del repertorio generale dei dispositivi e la fissazione della data a decorrere dalla quale nell'ambito del SSN possono essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo";

Ritenuto dover procedere altresì al recepimento dell'accordo predetto stipulato in data 29 ottobre 2009, rep. atti 144/CRS;

Decreta:

Articolo unico

È recepito l'accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 409, lett. a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante "Modifiche ed aggiornamenti alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto del Ministero della salute del 20 febbraio 2007".

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Palermo, 8 novembre 2010.

GUIZZARDI

(2010.45.3061)102/A

DECRETO 8 novembre 2010.

Recepimento dell'accordo stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di registrazione dei dispositivi impiantabili attivi e per l'iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto l'art. 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 409, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 409, lett. a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 dicembre 2009, concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007, recante nuove modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 24